

**DECRETO LEGGE N.127/2021**  
**IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEL SETTORE PRIVATO**

In data 22 settembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 127/2021 che all'articolo 3 interviene sul Decreto Legge n. 52/2021 (contenente disposizioni in tema di green-pass), inserendo l'articolo 9-septies.

Con l'intervento normativo in commento sono state introdotte misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

Nello specifico, la disciplina introdotta è la seguente:

- **dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza) **a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19;**
- la medesima previsione si applica, altresì, per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro del settore privato, anche sulla base di contratti esterni (comma 2);
- tale obbligo non è previsto per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute;
- i datori di lavoro del settore privato sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni summenzionate. Per i soggetti di cui al comma 2 (soggetti che svolgono all'interno dello studio a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa anche sulla base di contratti esterni), il controllo del possesso della certificazione è fatta non solo dallo studio legale (delegato) ma anche dal datore di lavoro del terzo che presta la sua attività all'interno dello studio

Il tenore letterale della disposizione comporta che l'obbligo di *green-pass* riguardi, tra gli altri:

- gli studi legali;
- tutti i fornitori che entrano nel luogo di lavoro (ad esempio anche presso lo studio dell'avvocato privo di collaboratori) per prestarvi un'attività lavorativa (ad esempio un intervento di riparazione o manutenzione);
- i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi, i tirocinanti.

Al fine della verifica del rispetto delle prescrizioni, viene previsto che i datori di lavoro, **entro il 15 ottobre 2021, definiscano le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche** (anche a campione), prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, **e individuino con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento.**

La verifica del possesso della certificazione verde potrà essere effettuata o tramite controllo del QR code utilizzando i sistemi operativi Android e IOS previo download dell'applicazione per smartphone: verificaC19, ovvero acquisendo il certificato in forma cartacea.

- Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione o ne siano privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di assenza ingiustificata, determinata dall'impossibilità temporanea all'esecuzione del contratto, non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

- Per le imprese con meno di 15 dipendenti, ove uno di essi non sia in possesso della certificazione, questi verrà considerato assente ingiustificato per i primi 5 giorni. Decorso tale periodo, il datore di lavoro potrà sostituirlo tramite la stipulazione di un contratto a termine avente la durata massima di 10 giorni, rinnovabile una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. In tale situazione, al lavoratore sospeso non sarà concesso il rientro nel luogo di lavoro sino alla scadenza del contratto stipulato per la sostituzione.

- L'accesso dei **lavoratori** nei luoghi di lavoro **in violazione dell'obbligo** di possesso della certificazione verde COVID-19 comporta l'irrogazione della **sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00**, raddoppiata in caso di recidiva, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

- Qualora i **datori di lavoro** non adottassero le misure organizzative di accertamento del possesso da parte dei lavoratori della certificazione entro il 15 ottobre 2021, viene applicata la **sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00**, raddoppiata in caso di recidiva.

Tali sanzioni vengono irrogate dal Prefetto, su accertamento da parte dei soggetti incaricati.